# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 83)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONALDI e BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1972

Miglioramento del trattamento di invalidità e di riversibilità per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e per i funzionari di pubblica sicurezza, nonchè agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in caso di invalidità permanente e morte per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica

Onorevoli Senatori. — Da qualche tempo nel Paese l'attività criminale e quella terroristica si sono fatte insistenti, con attentati gravissimi alle persone e alle cose. Son fin troppo noti gli atti di violenza terroristica compiuti da elementi estremisti di sinistra e di destra allo scopo di creare un clima di tensione e di sfiducia nelle istituzioni e nel sistema democratico.

Contro l'ondata di criminalità e di terrorismo il cittadino è difeso e protetto dalle
forze dell'ordine la cui funzione è apparsa
più che mai vitale e la cui dedizione per
l'osservanza della legge è giunta fino all'olocausto. I più recenti episodi confermano, se
pure ce ne fosse bisogno, questo alto contributo di fedeltà, di eroismo e di sacrificio
dato dagli appartenenti all'Arma e alle altre
forze dell'ordine per il consolidamento delle
istituzioni democratiche e per la pacifica
convivenza dei cittadini.

In attesa che a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine delle varie armi e specialità, quale doveroso riconoscimento della collettività, venga concesso un nuovo e migliore trattamento economico e giuridico che valga a ripagarli dei rischi e dei disagi cui sono sottoposti, desideriamo sottoporre al vostro esame un problema più urgente, quello cioè riguardante il trattamento da farsi a coloro che per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica abbiano riportato un'invalidità permanente comportante la cessazione dal servizio e ai congiunti di quanti, per la stessa causa, abbiano perduto la vita.

Invero, oltre che per testimoniare la gratitudine del Paese, è necessario migliorare almeno il trattamento pensionistico di invalidità e quello di riversibilità per rendere meno drammatiche le situazioni di disagio di quanti vengono a trovarsi nelle indicate circostanze.

A questo scopo tende il presente disegno di legge. Il suo articolo 1 prevede la corre-

#### LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sponsione del trattamento pensionistico nella misura massima prevista per il grado o la qualifica ricoperta agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai funzionari di pubblica sicurezza nonchè agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, che per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica contraggono un'invalidità permanente comportante la cessazione dal servizio.

L'articolo 2 prevede la liquidazione della pensione di riversibilità nella misura massima prevista per il grado o la qualifica ricoperta al momento della morte degli appartenenti alle forze di polizia e dei funzionari di pubblica sicurezza che avvenga per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica.

L'articolo 3, infine, prevede un minimo sia per la pensione di cui all'articolo 2, sia per quella di riversibilità di cui all'articolo 3, rapportato al parametro 168 (cui corrisponde uno stipendio annuo lordo di lire 1.234.800) di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato. Ciò si rende necessario per dare una concreta testimonianza di solidarietà nei riguardi di coloro che verrebbero a trovarsi in maggiori difficoltà a causa degli avvenimenti lamentati.

Dato il carattere sociale e morale che il disegno di legge riveste, si confida nella sua urgente approvazione.

#### LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e ai funzionari di pubblica sicurezza nonchè agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza che per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica contraggono invalidità permanente comportante la cessazione dal servizio è corrisposto il trattamento pensionistico nella misura massima prevista per il grado o la qualifica ricoperta.

#### Art. 2.

In caso di morte per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica del personale previsto dall'articolo 1, la pensione di riversibilità spettante ai loro congiunti è calcolata nella misura massima prevista per il grado o la qualifica ricoperta al momento della morte.

#### Art. 3.

Il trattamento pensionistico spettante ai sensi del precedente articolo 1 e la pensione di riversibilità di cui al precedente articolo 2 non possono comunque essere di importo inferiore a quello corrispondente al parametro 168 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

## Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.